

**MINISTERO DELLA SALUTE  
CIRCOLARE 30 1 2002, n.7  
Prodotti Disciplinati dal Decreto  
Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111:  
Criteri per la Valutazione della  
Conformità delle Informazioni  
Nutrizionali Dichiarate in Etichetta.**

in G.U. n. 264 del 11-11-2002

Agli Assessorati alla sanità delle regioni e province autonome

Agli Enti ed operatori interessati

Come e' noto, gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici sono regolamentati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come prodotti destinati ad una alimentazione particolare, in attuazione della direttiva n. 89/398/CEE.

Nel campo di applicazione dello stesso decreto legislativo, al momento, ricadono anche gli integratori alimentari e gli alimenti arricchiti, per quanto indicato da questo Ministero con circolare 16 aprile 1996, n. 8.

Esigenze di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia hanno portato alla definizione in ambito nazionale dei limiti di accettabilità, al momento della verifica analitica, dei tenori nutrizionali dichiarati in etichetta.

Tali limiti sono riportati nelle circolari 22 marzo 1980 e 22 marzo 1984, entrambe recanti il n. 27, come modificate con circolare 9 febbraio 1991, n. 5.

Alla luce delle attuali esigenze, si e' ritenuto opportuno sottoporre a riesame la materia nell'intento di predisporre uno strumento aggiornato, in grado di agevolare il lavoro degli organi di vigilanza, nonché di fornire al settore produttivo utili indicazioni nell'ottica di una corretta informazione del consumatore attraverso le etichette.

Nell'aggiornamento dei limiti di accettabilità dei tenori nutrizionali dichiarati in etichetta, si e' tenuto conto di vari elementi, quali in particolare lo sviluppo delle tecniche analitiche, la variabilità quali-quantitativa derivante dalle materie prime e dai processi tecnologici di produzione, nonché le disposizioni vigenti sull'etichettatura nutrizionale e l'aumentato numero di sostanze presenti nella composizione dei prodotti.

Si è così pervenuti alla definizione dei valori precisati in allegato, approvati dalla commissione

consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

La presente circolare, che sostituisce la circolare 22 marzo 1980, n. 27, la circolare 22 marzo 1984, n. 27, e la circolare 9 febbraio 1991, n. 5, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale sanità pubblica veterinaria  
alimenti e nutrizione

Marabelli

*Allegato*

Componente	Tolleranza analitica
Proteine totali (N x 6,25):	
per contenuti fino all'1,5% (*)	+ o - 0,2 unità
per contenuti superiori all'1,5%	+ o - 15%
Aminoacidi	+ o - 20%
Aminoacidi solforati, triptofano	+ o - 25%
Grassi:	
per contenuti fino al 2,5% (*)	+ o - 0,5 unità
per contenuti superiori al 2,5%	+ o - 15%
acidi grassi	+ o - 25%
fosfolipidi totali	+ o - 20%
singoli fosfolipidi	+ o - 25%
Carboidrati totali, zuccheri, polialcool:	
per contenuti fino al 10 %	+ o - 1 unità
per contenuti superiori al 10%	+ o - 15%
Minerali	+ o - 25%
Minerali in quantità inferiore ad 1 mg/100 g	+ o - 50%
Selenio in quantità fino a 40 mcg/100 g	+ o - 75%
Vitamine	+ 30% / -20%
Vitamina E	+ 50% / -20%
Vitamina C	+ 100 / -20%
Vitamine in quantità inferiori a 0,5 mg/100 g o 250 UI/100 g	+ o - 50%
Altri elementi:	
(beta) Carotene	+ 30% / -20%
Carnitina	+ o - 15%
Coenzima Q 10	+ o - 20%
Colina	+ o - 25%

Creatina	+ o - 15%
Fibra alimentare, inulina	+ o - 25%
Flavonoidi o antociani	+ o - 30%
Glutazione	+ o - 20%
Nucleotidi	+ o - 25%

(\*) Legenda: per questi prodotti è consentita la dichiarazione "non superiore a ...": in questo caso si applica solo il valore superiore.

Note: le tolleranze non si applicano ai carboidrati calcolati per differenza.

Per prodotti a ridotto tenore in sodio e' consentita la dichiarazione "non superiore a ..."; in questo caso si applica solo il valore superiore.

---

**note**

---